



REGOLAMENTO SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
Approvato con Delibera assembleare n. 28 del 06/06/2000
Modificato con Delibera Assemblea n. 10 del 3/04/2007

Art. 1
Definizione

1 - Salvo che non si tratti di attività riguardanti l'ordinaria amministrazione, sono effettuati in economia - nei limiti di importo di cui all'articolo successivo e nel rispetto degli artt.: 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 del D.P.R. 554/1999 - i servizi e i lavori che per la loro modesta entità, per l'accidentalità dell'esigenza ovvero per la natura intrinseca dell'intervento non possono plausibilmente essere assunti in una attività programmatoria pluriennale, ovvero non possono convenientemente ed attendibilmente essere ricondotti ad una elaborazione progettuale - "minima" nel caso dei servizi, "esecutiva" nel caso dei lavori - autonoma e presupposta rispetto alla fase di esecuzione.

Art. 2
Limite d'importo

1 - I servizi ed i lavori in economia di cui al presente regolamento non possono superare il valore di 200.000 EURO (IVA esclusa), ovvero il limite diverso imposto da leggi o da specifici regolamenti statali e regionali.

Art. 3
Modalità

1 - I servizi ed i lavori in economia comprendono tutte le eventuali forniture/provviste ad essi funzionalmente connesse e possono essere svolti nelle seguenti tre modalità:

- a) amministrazione diretta (fino a 50.000 EURO);
- b) cottimo fiduciario (fino a 200.000 EURO);
- c) sistema misto riconducibile in parte all'amministrazione diretta ed in parte al cottimo fiduciario, comunque entro il limite complessivo massimo di 200.000 EURO.

2 - Nel caso di interventi non ricompresi nell'ambito delle somme a disposizione nel Programma Economico di Gestione (P.E.G.), la Giunta autorizza i servizi/lavori su proposta del responsabile del procedimento con le modalità e nei limiti degli artt.: 145 comma 2, 146 e 147 del D.P.R. 554/1999.

Art. 4
Amministrazione diretta

1 - In amministrazione diretta, si intendono svolte quelle attività fino a 50.000 EURO che vengono eseguite sotto la direzione e sotto la responsabilità - anche ai fini degli artt. 4 e ss. della L. 241/90 - del dirigente della struttura di massima dimensione

dell'ente nel cui ambito di competenza ricade l'esigenza da soddisfare, ovvero da altro dipendente con cat. non inferiore alla C da quello designato.

2 - L'esecuzione dei servizi/lavori in amministrazione diretta comprende le forniture a pronta consegna funzionalmente ad essi connesse. Ai fini di perseguire le condizioni più vantaggiose per l'ente, i preventivi delle forniture sono richiesti a non meno di tre soggetti. E' consentito il ricorso, tuttavia, ad un solo soggetto nei casi di necessità od urgenza della prestazione accessoria.

Art. 5

Cottimo fiduciario

1 - Sono svolti mediante cottimo fiduciario i servizi ed i lavori per i quali, occorrendo organizzare e coordinare diverse attività esecutive e professionali e traducendosi la controprestazione in una obbligazione di risultato, e' più opportuno e conveniente per l'ente ricorrere ad un terzo soggetto (impresa), capace di assumersi l'onere dell'esecuzione ed il connesso rischio di organizzazione e di risultato delle attività prestazionali richieste.

In questo caso il dirigente/dipendente individuato come sopra svolge altresì le funzioni di "responsabile del procedimento" per l'affidamento del cottimo e la sua esecuzione.

2 - Il cottimo e' affidato sulla base di una perizia di stima contenente quanto meno:

- l'elenco delle attività (lavori/servizi e forniture connesse);
- i prezzi unitari e la stima delle misure;
- l'indicazione del preventivo di spesa ad essi conseguente.

La convenzione con il cottimista deve prevedere obbligatoriamente almeno:

- a) le condizioni e i termini di esecuzione;
- b) le modalità di pagamento;
- c) le penalità in caso di ritardo e la facoltà riservata all'Amministrazione di provvedere d'ufficio a danno del cottimista, oppure di rescindere il contratto qualora egli manchi ai patti, mediante dichiarazione scritta da parte del responsabile del procedimento previa ingiunzione del Direttore dei Lavori e dopo aver sentito le sue discolpe.

3 - Per la scelta del cottimista il responsabile opera mediante gara ufficiosa, procurando di assicurare all'ente la più vantaggiosa concorsualità tra gli interessati.

Si intende assicurata una sufficiente concorsualità quando, di norma, sono invitate almeno:

- 3 ditte per affidamenti fino a 5.000 EURO;
- 5 ditte per affidamenti tra i 5.001 e i 50.000 EURO;
- 10 ditte per affidamenti tra i 50.001 e i 200.000 EURO.

4 - Per importi fino a 20.000,00 EURO si può procedere, di norma, ad affidamento diretto; per gli importi compresi tra € 20.001,00 e € 40.000,00 si può procedere, di norma, ad affidamento diretto con consultazione, anche in forma semplificata, di almeno tre operatori economici.

Per gli affidamenti di importo superiore si dovrà procedere con indagine di mercato esperita attraverso gara informale fra almeno cinque operatori economici nella quale si deve garantire la segretezza delle offerte e la contestualità dell'apertura delle buste;

qualora tutte le condizioni ed i termini della prestazione risultino sufficientemente prestabiliti nella perizia, ovvero nel capitolato prestazionale, la gara deve avvenire col sistema dell'offerta a prezzi unitari, oppure al massimo ribasso.

Nel caso si verifichi un ribasso pari o superiore al doppio della media dei ribassi, l'offerta viene considerata anomala e la ditta dovrà presentare, pena esclusione, una cauzione fideiussoria definitiva maggiorata di tanti punti percentuali quanti sono i punti di discostamento dalla soglia dell'anomalia come sopra determinata, ed in ogni caso per i punti percentuali di scostamento rispetto ad un ribasso del 20%.

5 - La gara per quanto informale deve garantire la "par condicio" tra i concorrenti. La sede, la data e l'ora dell'apertura delle offerte deve essere comunicata alle ditte interessate, che possono così parteciparvi.

6 - Qualora i tempi, le condizioni fiduciarie e l'economia dei mezzi procedurali non permettano di effettuare la gara ufficiosa di cui ai commi 3, 4 e 5, il dirigente può, con motivato provvedimento, affidare direttamente ad un soggetto la prestazione richiesta.

7 - Sono fatte salve le modalità di affidamento a cottimo fiduciario previste dall'art. 17 della L. 97/94 e dagli artt. 14 e 15 della L.R. n. 39 del 21.03.2000.

Art. 6

Ambito di applicazione

1 - I servizi ed i lavori che possono farsi in economia - nei limiti di importo di cui al precedente articolo 2 - sono quelli relativi a:

A) Conservazione e manutenzione dei boschi:

- miglioramento boschi degradati, cure colturali, diradamenti, ripuliture;
- rimboschimenti e relative cure colturali;
- ripristino dei boschi percorsi dagli incendi;

B) Salvaguardia e valorizzazione delle risorse forestali:

- realizzazione e gestione di aree naturali;
- interventi fitosanitari a difesa di essenze forestali;

C) Prevenzione incendi:

- realizzazione (o pulitura e sistemazione) di cesse, strade o viali con funzioni di parafuoco;

- realizzazione e manutenzione di piccoli invasi per la raccolta di acqua;
- realizzazione e manutenzione di infrastrutture (piste, impianti di avvistamento);
- attività di avvistamento e di estinzione;

D) Sistemazione di opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie:

- riordino delle acque superficiali, ripulitura degli alvei, interventi estensivi di ripulitura e sistemazione delle pendici;
- sistemazione degli alvei mediante briglie, muri a retta, gabbionate; opere di ingegneria naturalistica e comunque quanto indicato alle categorie OG8 e OG13 dell'allegato A del D.P.R. 34 del 25.01.2000;
- interventi per il rimpinguamento delle falde freatiche;
- ripristino frane ed altri interventi estensivi;

E) Bonifica idraulica e manutenzione della rete idraulica:

- sfalcio erbe infestanti;
- ricalibratura canali (ripresa di frane nelle sponde e rimozione interrimenti);
- risagomatura e consolidamento degli argini di terra;

F) Valorizzazione floro-faunistica, paesaggi ed aree verdi:

- messa a dimora di piante, creazione di radure, coltivazione di terre abbandonate;
- realizzazione e manutenzione di percorsi per l'osservazione e di percorsi escursionistici;
- realizzazione e manutenzione di infrastrutture di servizio;
- pulizia dei corsi d'acqua in funzione di tutela ittica;
- interventi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;
- interventi di difesa degli ecosistemi, delle specie arboree tipiche dei paesaggi toscani;
- manutenzione degli assetti paesaggistici, recupero e cura dei pascoli degradati;
- interventi di ripristino ambientale, puntuali e di area anche con opere di bioingegneria;
- costruzione e manutenzione giardini e parchi;
- impianti di irrigazione;
- potature di mantenimento;
- cure fitosanitarie di viali alberati e arbusti;
- realizzazione e manutenzione sentieristica naturalistica;
- realizzazione percorsi didattici ed atletici, staccionate, fioriere e arredi;
- gestione interventi e servizi didattici turistici e naturalistici;
- manutenzione e potenziamento delle infrastrutture collegate all'attività di allevamento e di agriturismo;

G) Riassetto e salvaguardia ambientale accessori alla realizzazione e manutenzione di grandi opere infrastrutturali:

- bonifiche scarpate, graticciate, gabbionate;
- piantumazione essenze forestali e rinaturazione;
- consolidamento frane;
- realizzazione e manutenzione aree verdi (o attrezzate) e giardini;
- sfalcio vegetazione infestante;

H) Tutela risorsa acqua:

- captazione sorgenti;
- acquedotti rurali;
- ripulitura alvei e sponde di fiumi, torrenti, canali, laghi anche aree umide;
- raccolta rifiuti, realizzazione parchi fluviali;

I) Salvaguardia e valorizzazione beni demaniali:

- manutenzione ambientale delle reti tecnologiche ricadenti nelle aree demaniali;
- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro degli immobili ricadenti nel patrimonio indisponibile regionale delegato, ovvero nel patrimonio indisponibile dell'ente;
- apposizione cartellonistica informativa e monitoria anche per la salvaguardia di beni ed aree non ricadenti nel demanio;
- Interventi di conservazione e mantenimento delle dotazioni dell'azienda zootecnica Luchini-Fortuna-Moscheta appartenente al patrimonio indisponibile agricolo-forestale della Regione delegato;
- Ordinaria coltura ed interventi di migioria e potenziamento del vivaio forestale regionale delegato;
- realizzazione, ripristino e manutenzione della viabilità a servizio dei complessi agricolo-forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e dell'ente;
- interventi previsti dagli artt. 10 e 15 della L.R. n. 39 del 21.03.2000.

L) Bonifica integrale e montana:

- realizzazione di strade, opere idrauliche ed altri interventi di bonifica integrale e montana come previsti dall'art. 9 della L.R. 34/94;

- manutenzione, conservazione e ripristino della loro funzionalità venuta meno per frane, scoscendimenti, corrosioni, inondazioni, eventi calamitosi, ecc.;
- M) Lavori ricadenti nelle particolari casistiche previste dagli artt. 88 commi a), b), c), d), e), f); 146 e 147 del D.P.R. 554/99;

Art. 7

Adempimenti contrattuali

1 - Per quanto concerne la conclusione dei contratti necessari all'esecuzione delle prestazioni previste nell'articolato di cui sopra si rimanda al regolamento dei contratti dell'ente per le parti di esso che risultano compatibili e applicabili alle presenti previsioni.

Art. 8

Variazioni nell'esecuzione

1 - Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi o lavori in economia il responsabile ravvisi la necessità di far fronte a spese di importo maggiore rispetto a quanto preventivato - e comunque nel limite di cui all'art. 2 - ovvero di procedere a variazioni nell'esecuzione che, pur non comportando un aumento dell'importo, si traducono in una riduzione dei quantitativi preventivati, lo stesso deve sottoporre all'approvazione della Giunta un nuovo preventivo o una nuova relazione, atti a giustificare tali variazioni.

Art. 9

Entrata in vigore e norme finali

1 - Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.